

nerale stabilito che non si possono cumulare due stipendi; sarebbe invece il caso di prescriverlo ben chiaro in questa legge, se vi volesse il contrario.

Quando sono chiamati per una istruzione di breve tempo, il soprassoldo giornaliero o indennità di trasferta che loro si corrisponde, non è uno stipendio. E non succede forse in tutti i servizi che impiegati ricevano di consimili indennità per circostanze eccezionali? In tal caso questi servizi si cumulano coll'impiego e non si perde lo stipendio. Ciò non fa bisogno di metterlo nella legge perchè è già applicato in tal senso presso tutte le amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 80.

(È approvato.)

« Art. 81. In tempo di guerra gli ufficiali ascritti alla milizia mobile possono essere destinati a prestare servizio nei corpi dell'esercito permanente, e viceversa ufficiali dell'esercito permanente possono essere destinati a prestare servizio nei corpi della milizia mobile.

« È altresì in facoltà del Governo di valersi in tempo di guerra dei militari di truppa ascritti alla milizia per afforzare i corpi dell'esercito permanente, sempre quando ve ne sia il bisogno. »

(È approvato.)

« Art. 82. In tempo di pace la milizia mobile è ordinata per compagnie, ma in tempo di guerra può essere formata in unità di forza maggiore (battaglione, reggimenti, brigate, divisioni), sia da sè, sia in unione a truppe dell'esercito permanente. »

SIRTORI. Domando la parola, non per fare una proposta, ma per una preghiera all'onorevole ministro della guerra.

È evidente che occorre che siano preparati i quadri della milizia mobile, non solo per le compagnie, ma per i battaglioni, per i reggimenti, per le brigate e per le divisioni, perchè evidentemente se questi quadri dovessero farsi allo scoppio di una guerra, non si riuscirebbe a formarli con sufficiente sollecitudine e colla migliore scelta possibile.

Nello stesso modo che il ministro si preoccupa di formare i quadri dell'ufficialità di complemento, nello stesso modo, ed a maggior ragione, deve occuparsi di inquadrare tutta la milizia, non solo per compagnie e per battaglioni e reggimenti, ma anche per brigate e per divisioni.

Evidentemente, quando si mobilita l'esercito di prima linea, bisogna immediatamente mobilitare la milizia, sia per prendere il posto dell'esercito permanente dove l'esercito permanente teneva stanza e faceva servizio, sia per guarnire i punti che fossero minacciati delle coste e non fossero difesi dall'esercito permanente.

Vi è dunque bisogno che questa mobilitazione si faccia non solo per compagnie e battaglioni, ma anche per brigate, e per alcune regioni anche per divisioni, come, per esempio, per le isole di Sardegna e per la Si-

cilia, ed anche per tutta l'Italia peninsulare, la quale potrà essere abbandonata intieramente alla difesa della milizia. Bisogna dunque che essa sia organizzata in modo da poter fare una difesa valida, anche con corpi d'esercito, se occorre.

Questa è una raccomandazione che io fo al ministro, e non dubito che egli ci penserà. Solamente io ho creduto di parlarne, perchè non ne ho visto fatto cenno nella relazione.

MINISTRO PER LA GUERRA. Io aveva già divisato una variazione a questo articolo nel senso di quanto ha accennato l'onorevole Sirtori, cioè di estendere questa disposizione anche al battaglione.

Io proporrei che l'articolo fosse redatto in questo modo:

« In tempo di pace la milizia mobile è ordinata per compagnie, ma può essere costituita in battaglioni. In tempo di guerra può essere formata in unità di forza maggiore, reggimento, brigata e divisione, sia da sè, sia in unione a truppa dell'esercito permanente. »

Quanto alle unità sopra al battaglione come reggimento e brigata, certamente sarebbe mia intenzione che i quadri ne fossero costituiti anche in tempo di pace, e ciò si farà appunto cogli ufficiali di complemento, e tanto più per certe parti del regno, ove, come dice benissimo l'onorevole Sirtori, la difesa potrebbe affidarsi a queste truppe.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra propone che l'articolo 82 sia modificato nel modo seguente:

« In tempo di pace la milizia mobile è ordinata per compagnie, ma può essere costituita in battaglioni. In tempo di guerra può essere formata in unità di forza maggiore (reggimenti, brigate e divisioni), sia da sè, sia in unione a truppe dell'esercito permanente. »

PANCRAZI. Io vorrei domandare all'onorevole ministro della guerra uno schiarimento intorno alla milizia mobile.

La milizia mobile è tenuta, quando la necessità lo esiga, a prestare servizio di sicurezza pubblica? Qualora essa non fosse tenuta a questo, io vorrei proporre un articolo da aggiungersi a questo capitolo, perchè è un fatto che col nuovo ordinamento dell'esercito la guardia nazionale va a cessare, è inutile illudersi; questa istituzione, che ha reso utili servizi, di fatto, priva di vita, quasi derisa, non esiste.

CORTE, relatore. È detto nell'articolo 3.

PANCRAZI. Io credo molto utile per l'esercito permanente di chiamare ai servizi di sicurezza pubblica nei vari mandamenti la milizia mobile, invece di distrarre delle compagnie dall'esercito permanente, con grave danno della disciplina e dell'istruzione militare.

Il servizio della milizia mobile, oltre non distrarre i militari dall'esercito permanente, può essere più efficace e meno gravoso per la pronta azione del ser-